



CONFINDUSTRIA

DL n. 21/2022

Nota di primi commenti

23 marzo 2022

## Sommario

<b>1. Contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti (artt. 1-2-37)</b>	<b>3</b>
<b>2. Misure in tema di prezzi dell'energia (artt. 3-4-5-7-9)</b>	<b>5</b>
<b>3. Sostegni alle imprese</b>	<b>6</b>
A) Liquidità e imprese strategiche (artt. 8-10)	6
B) Misure per il lavoro (artt. 11-12)	7
C) Autotrasporto (artt. 13-14-15-16-17)	8
D) Interventi per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 18-20)	10
E) Contratti pubblici (art. 23)	10
F) Credito di imposta IMU settore turistico (art. 22)	11
<b>4. Presidi a tutela delle imprese nazionali (artt. 24-25-26-28-30)</b>	<b>11</b>

Lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” (c.d. Decreto Energia 2, nel seguito il Decreto).

L’obiettivo del provvedimento è sostenere cittadini e imprese per i rincari derivanti dalla crisi internazionale in atto sul mercato del gas naturale e dell’energia elettrica, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte.

Il Decreto interviene anche sulla disciplina del Golden Power, rafforzando i relativi presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica, nonché ampliando i settori sottoposti ai poteri speciali. Ne deriva un complessivo irrigidimento della disciplina dei poteri speciali, con alcuni impatti destinati a permanere, peraltro, anche dopo il superamento dell’attuale fase emergenziale.

Le misure contenute nel **provvedimento mobilitano circa 4,4 miliardi di euro**, che si aggiungono ai circa 16 miliardi già stanziati dalla scorsa estate per contrastare l’aumento del costo dell’energia.

A differenza dei precedenti decreti, buona parte degli interventi del nuovo provvedimento è finanziata attraverso un prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che producono o importano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi per la vendita e la distribuzione. L’intervento induce riflessioni in relazione alla ragionevolezza e coerenza della struttura del prelievo rispetto agli obiettivi dichiarati.

Nel complesso, le misure del Decreto confermano **l’approccio congiunturale** sotteso ai precedenti interventi del Governo (decreto sostegni ter e quater), allargando la platea dei soggetti raggiunti dalle misure di mitigazione degli impatti della crisi in corso (piccole e medie imprese, energivori e gasivori).

È fondamentale, quindi, allungare i termini degli interventi garantendo un orizzonte almeno annuale, al fine di dare maggiori certezze alle imprese, consentendo di programmare le attività, anche nel breve-medio periodo.

A questo proposito, si ribadisce la necessità di dar seguito alle proposte da tempo avanzate da Confindustria dirette a soddisfare i richiamati obiettivi: credito di imposta annuale per energivori e gasivori; abbattimento degli oneri di sistema; cessione ad un prezzo agevolato dei 25Twh da parte del GSE agli energivori. Inoltre, come più volte ribadito, è necessario individuare, preferibilmente su scala europea, meccanismi in grado di limitare le oscillazioni del prezzo del gas e misure tese a sganciare la valorizzazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili dal prezzo del gas.

Il Decreto contiene altresì misure per l'autotrasporto (es. clausola di adeguamento del corrispettivo), che rischiano di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi senza risolvere i problemi strutturali di funzionamento che affliggono il settore, finendo al contrario per penalizzare gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premiando quelli meno efficienti e meno organizzati.

Più in dettaglio, il provvedimento contiene interventi in 4 ambiti principali:

1. **contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti;**
2. **misure in tema di prezzi dell'energia;**
3. **sostegni alle imprese;**
4. **presidi a tutela delle imprese nazionali.**

Di seguito, le principali misure.

## 1. Contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti (artt. 1-2-37)

**Accise su carburante.** Vengono ridotte di 25 centesimi al litro le aliquote di accisa per benzina e gasolio. Tali riduzioni si applicano dal giorno di entrata in vigore del Decreto (22 marzo 2022) e fino al trentesimo giorno successivo (21 aprile 2022).

Si osserva come tale riduzione operi con riferimento a tutte le tipologie di veicoli, senza alcuna differenziazione basata sulla categoria ecologica dei mezzi.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, viene previsto che:

- il Garante per la sorveglianza dei prezzi (cd. "Mister Prezzi") monitori l'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, anche relativi alla vendita al pubblico di benzina e gasolio. Il Garante può richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo;
- la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle misure in esame, può segnalare all'AGCM condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette.

**Trasparenza Prezzi.** Il Decreto prevede che i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano siano tenuti a trasmettere al MITE e all'ARERA i contratti in essere, i nuovi e le eventuali modifiche contrattuali.

**Bonus carburante ai dipendenti.** Inoltre, il Decreto prevede che, per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro. È presumibile che tale importo sia aggiuntivo rispetto al plafond annuale ordinario di 258 euro previsto per i benefit in natura erogati dal datore di lavoro (andrebbe, tuttavia, chiarito in termini espliciti, che nel limite dei 200 euro non si tiene conto dei buoni benzina eventualmente già ricompresi nel plafond ordinario). La circostanza che la norma faccia riferimento alle aziende private (in luogo del "datore di lavoro" comunemente utilizzato nel TUIR) fa sorgere dubbi sulla possibilità di fruire della misura anche da parte di aziende pubbliche, professionisti o enti non commerciali.

**Contributo straordinario contro il caro bollette.** Come anticipato, al fine di finanziare parzialmente gli interventi del decreto, l'articolo 37 introduce un prelievo straordinario di carattere solidaristico a carico delle imprese che producono e importano per la rivendita energia elettrica, gas naturale e gas metano e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il prelievo, con aliquota del 10%, è calcolato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive fatturate nel periodo ottobre 2021-marzo 2022 rispetto al periodo ottobre 2020-marzo 2021, purché tale incremento sia almeno del 10% e comunque superiore a 5 milioni di euro. Per tale confronto fanno fede i dati delle operazioni al netto dell'IVA indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) che, sebbene siano probabilmente l'unico strumento in grado di fornire tempestivamente dati aggiornati, forniscono una panoramica di tutte le operazioni IVA fatturate nel periodo di riferimento, senza considerare eventuali sfasamenti temporali tra il momento di erogazione di taluni servizi e quello di fatturazione, senza distinguere quanto riconducibile all'attività ordinaria rispetto a quella straordinaria delle imprese e senza includere le eventuali operazioni fuori campo IVA.

Il contributo dovrà essere liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, nel rispetto di modalità che verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Come accennato, il meccanismo applicativo induce alcune riflessioni sul piano della ragionevolezza e della coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

Al riguardo, merita segnalare che, rispetto a disposizioni introdotte in passato e ai profili di incostituzionalità (il riferimento va alla c.d. "Robin Hood tax" dichiarata incostituzionale dalla

Consulta con sentenza n. 10/2015), il contributo in esame ha carattere temporaneo (la Robin Hood Tax era permanente) e si propone di colpire non il reddito (come accadeva con la Robin Hood tax), bensì un valore che - nelle intenzioni del Legislatore - dovrebbe identificare gli extra profitti riscontrati in un periodo circoscritto.

Come accennato, i parametri scelti per misurare gli extra profitti generati dall'incremento dei prezzi, suscitano interrogativi in merito alla loro efficacia rispetto all'obiettivo perseguito e ciò crea incertezza anche in ordine alla tenuta complessiva dello strumento in termini di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, suscita perplessità la decisione di utilizzare, ai fini del confronto tra i prezzi, un periodo di raffronto che potrebbe non rispecchiare l'andamento medio dei prezzi del settore.

Infine, l'indeducibilità del contributo straordinario, che costituisce un costo della produzione inerente all'attività esercitata, potrebbe confliggere con il principio di tassazione sulla base della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

## 2. Misure in tema di prezzi dell'energia (artt. 3-4-5-7-9)

**Crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica.** Vengono previsti due crediti d'imposta per i consumi energetici delle imprese diverse da quelle energivore e gasivore (già oggetto di misure di sostegno cfr. artt. 4 e 5 del DL n. 17/2022):

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi i crediti d'imposta sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società

appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tale cedibilità è, altresì, estesa ai crediti d'imposta già riconosciuti alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale dai decreti-legge nn. 4/2022 e 17/2022. I crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Il Decreto incrementa, inoltre, l'ammontare dei **crediti d'imposta riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2022**:

- quello a favore delle imprese energivore è innalzato dal 20% al 25%;
- quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale è innalzato dal 15% al 20%.

Come per le disposizioni del sopracitato DL n. 17/2022, anche i neo introdotti crediti paiono qualificarsi come aiuti di Stato. Relativamente alle disposizioni per l'acquisto di gas naturale, sarebbe preferibile unire il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto in commento con quello disposto dall'articolo 5 del DL 17/2022, al fine di stemperarne la selettività che indurrebbe a qualificare entrambe le misure come aiuti di Stato.

Relativamente alle misure per il sostegno per l'acquisto di energia elettrica, invece, l'esclusione delle imprese dotate di contatori di energia elettrica con potenza inferiore a 16,5 kW mantiene elementi di selettività. Oltre a un'opportuna integrazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto in commento con quella di cui all'articolo 4 del DL 17/2020, sarebbe dunque auspicabile estendere l'ammissibilità anche alle imprese attualmente escluse.

### 3. Sostegni alle imprese

#### A) Liquidità e imprese strategiche (artt. 8-10)

**Rateizzazione delle bollette per consumi energetici.** Il Decreto prevede che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori - con sede in Italia - la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. La norma non comporta l'obbligo per le imprese fornitrici di concedere la rateizzazione e non impone che la stessa sia eventualmente concessa a titolo gratuito.

Per sostenere le esigenze di liquidità dei fornitori, conseguenti all'eventuale rateizzazione, è previsto che SACE rilasci garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli 1 e 1-bis.1 del c.d. DL Liquidità (DL n. 23/2020), entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. Tali garanzie, che per le midcap fino a 499 dipendenti sono gratuite, possono essere concesse a copertura sia di finanziamenti, sia di operazioni di cessione di crediti pro soluto e pro solvendo.

È inoltre previsto che la stessa SACE possa concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti con fatturato inferiore a 50 milioni di euro e per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE coprirà il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.

Il Decreto prevede, inoltre, che SACE possa rilasciare garanzie, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale destinati all'industria siderurgica. In questo contesto, vengono stanziati 150 milioni di euro per i progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Infine, il Fondo di garanzia per le PMI è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

#### **B) Misure per il lavoro (artt. 11-12)**

Al fine di ridurre gli impatti occupazionali della crisi in atto e fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, il Decreto prevede che:

- i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria (art. 10, D.LGS. n. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata, possono richiedere un ulteriore periodo massimo di 26 settimane di CIGO fruibili entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro per il 2022;

- i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, appartenenti ai codici Ateco di cui all'allegato 1 del DL. n. 21/2022<sup>1</sup>, destinatari della normativa in materia di FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 29 e 40, D.LGS. n. 148/2015) e che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata di tale prestazione, possono richiedere un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022;
- i datori di lavoro appartenenti ai codici Ateco di cui all'allegato A del DL. n. 21/2022<sup>2</sup>, che dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa in base alle previsioni del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale;
- l'agevolazione contributiva (esonero totale) per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

### **C) Autotrasporto (artt. 13-14-15-16-17)**

Le misure relative al settore dell'autotrasporto danno attuazione al protocollo d'intesa siglato, in data 17 marzo, da MIMS e rappresentanze dell'autotrasporto e sono dirette, soprattutto, a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei carburanti e dei

---

<sup>1</sup>Alloggio (codice Ateco **55.10** e **55.20**); Agenzie e tour operator (codici Ateco **79.1**, **79.11**, **79.12** e **79.90**); Stabilimenti termali (codice Ateco **96.04.20**); Ristorazione su treni e navi (codice Ateco **56.10.5**); Sale giochi e biliardi (codice Ateco **93.29.3**); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco **93.29.9**); Musei (codici Ateco **91.02** e **91.03**); Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice Ateco **52.22.09**); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco **59.13.00**); Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco **59.14.00**); Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco **93.21**).

<sup>2</sup>Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (codice Ateco **24.1**); Legno grezzo (codice Ateco **02.20**); Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio(codice Ateco **16**); Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice Ateco **23.31**); Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali(codice Ateco **23.41**); Articoli sanitari in ceramica (codice Ateco **23.42**); Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice Ateco **23.43**); Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice Ateco **23.44**); Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice Ateco **23.49**); Fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco **29.1**); Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco **29.2**); Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco **29.3**); Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) (codice Ateco **10.61.2**); Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) (codice Ateco **10.62**); Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice Ateco **20.15**); Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice Ateco **01.11.1**).

prodotti energetici e a modificare gli assetti regolatori dei contratti di trasporto stradale delle merci.

In tema di regolazione, viene modificato l'articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, come rilevate mensilmente dal MITE, che superino del 2% il valore indicato al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.

Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto determinerà l'equiparazione a un contratto non scritto; con conseguenza, in base all'altra modifica introdotta dal DL in esame, dell'applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.

L'intervento regolatorio sui contratti di autotrasporto, peraltro privo di un regime transitorio, è in grado di determinare forti squilibri nel relativo mercato dei servizi e non ne risolve i problemi strutturali di funzionamento, perché penalizza gli autotrasportatori più efficienti e strutturati e premia quelli meno efficienti e meno organizzati. L'effetto più probabile è un appiattimento progressivo sui valori indicativi minimi di corrispettivo determinati dal Ministero e anche un progressivo abbandono dei contratti in forma scritta, che potrebbe generare un sensibile aumento del contenzioso, a causa anche della tendenza ad andare sotto i minimi ministeriali eventualmente indotta dalla pressione concorrenziale lato offerta nei servizi di autotrasporto.

Riguardo alle azioni di sostegno, il DL in esame integra diverse misure già finanziate nel DL n. 17/2022 e ne introduce di nuove. In particolare, è prevista un'ulteriore autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per il 2022 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e di 5 milioni di euro per la deduzione forfettaria delle spese non documentate delle imprese artigiane di autotrasporto. Viene altresì esteso l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per 1,4 milioni di euro per il 2022 e sono rifinanziati, sempre per il 2022, il ferro-bonus (19,5 milioni) e il mare-bonus (19 milioni) a sostegno del trasporto combinato con quello stradale.

Rilevante è la creazione di un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto presso il MIMS, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, finalizzato a gestire gli effetti economici causati dai prezzi dei carburanti.

Sebbene non siano ancora chiari gli impieghi della dotazione è presumibile che il Fondo agisca come strumento cautelativo per far fronte a eventuali nuovi aumenti dei prezzi dei

carburanti. Il funzionamento sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto in esame, definendo criteri modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere definita nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.

#### **D) Interventi per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 18-20)**

Alle imprese agricole e della pesca è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo è previsto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Inoltre, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale, viene incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, comma 128, legge n. 178/2020).

#### **E) Contratti pubblici (art. 23)**

Per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, il MIMS, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi previsto dal decreto n.73/2021, potrà riconoscere - nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione - un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto in favore delle imprese affidatarie dei lavori.

Il Fondo per le opere pubbliche (art. 7, comma 1, DL n. 76 del 2020) viene incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, (articolo 1-*septies*, comma 8, dl 73/2021) è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

Si segnala, in negativo, che neppure in questo Decreto il legislatore ha contemplato meccanismi di revisione prezzi o di compensazione per i contratti pubblici di servizi e forniture. Inoltre, si evidenzia che è stata espunta una disposizione, presente nelle prime bozze del Decreto, che prevedeva la possibilità di sospendere e prorogare la durata dei contratti pubblici, compresi quelli di servizi e forniture, in conseguenza dell'eccezionale aumento del prezzo di materie prime ed energia.

#### **F) Credito di imposta IMU settore turistico (art. 22)**

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese operanti nel comparto turistico. Il credito di imposta corrisponde al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, al rispetto delle seguenti condizioni: a) i proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate b) i soggetti indicati devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

La formulazione della norma presenta alcune criticità in quanto non tiene conto che, ai fini IMU, sono soggetti passivi dell'imposta non soltanto i proprietari di immobili, ma più in generale i possessori, intendendosi per tali, per quanto qui di interesse, oltre al proprietario, anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie sugli stessi, il soggetto locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto). Per ragioni di equità di trattamento sarebbe pertanto opportuno estendere il beneficio fiscale a tutti i soggetti passivi IMU che siano altresì gestori delle attività economiche interessate dall'agevolazione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi.

#### **4. Presidi a tutela delle imprese nazionali (artt. 24-25-26-28-30)**

In materia di Golden Power, il Decreto prevede, tra l'altro:

- nei settori della sicurezza e della difesa nazionale: *i)* ai fini dell'allineamento delle speculari previsioni relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estensione dell'esercizio dei poteri speciali di veto anche rispetto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi, nonché nell'ipotesi in cui anche i beni ritenuti strategici, siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia; *ii)* al fine di evitare un regime di doppia notifica, l'informativa sulla delibera, atto o operazione da parte della società che detiene gli attivi strategici solo nei casi in cui non sia già intervenuta una notifica di acquisizione; *iii)* la notifica congiunta, ove possibile, dell'operazione da parte del soggetto acquirente e dell'impresa detentrici degli attivi strategici (cd. *target*), in modo da evitare una notifica da parte dell'impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell'impresa target, una volta rinnovati gli organi sociali;

- nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti nonché negli ulteriori settori strategici individuati ai sensi del Regolamento europeo sullo *screening* degli investimenti esteri diretti: *i)* misure volte a unificare la notifica da parte dell'acquirente con quella da parte della società detentrica degli attivi strategici, in coordinamento con quanto previsto anche per i settori della sicurezza e difesa nazionale; *ii)* l'obbligo di notifica di qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi strategici, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi anche a favore di un soggetto interno all'UE, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia); *iii)* la stabilizzazione della misura emergenziale che ha introdotto l'obbligo di notifica anche per acquisiti di partecipazione che consentano a un soggetto estero non appartenente all'UE di acquisire una quota di capitale o diritti di voto pari ad almeno il 10%, tenuto conto delle azioni o quote direttamente o indirettamente già possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro; oppure di acquisire una quota di capitale o diritti di voto tali da determinare il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%; *iv)* nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, a decorrere del 1° gennaio 2023, l'estensione dell'obbligo di notifica degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti anche appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto<sup>3</sup>;
- nei settori della comunicazione elettronica a banda larga, il DL: *i)* estende l'applicazione dei poteri speciali a ulteriori servizi e beni, ivi compresa la tecnologia cloud, che saranno individuati con successivi decreti ministeriali; *ii)* elimina l'inciso che debba trattarsi di contratti o accordi posti in essere con un soggetto esterni all'UE; *iii)* prevede che le imprese che, intendano acquisire beni o servizi relativi alla progettazione, manutenzione e gestione di beni e attività in tali settori, debbano notificare, in via preventiva, un piano

---

<sup>3</sup> Si ricorda che, da ultimo, il DL n. 228/2021, cd. Milleproroghe ha esteso al 31 dicembre 2022 la disciplina emergenziale dei poteri speciali (di cui al DL n. 23/2020) sugli obblighi di notifica rafforzati: i) di atti, delibere o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto extra UE; ii) dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ovvero dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro, e le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale.

annuale, contenente un serie di informazioni, tra cui, il programma di acquisti e un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, nonché un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte; disciplina il conseguente vaglio governativo e il sistema di enforcement per gli obblighi previsti.

Vengono altresì previste modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l'effettiva applicabilità della disciplina in materia di Golden Power e l'autorizzabilità dell'operazione.

Inoltre, viene previsto un controllo preventivo sull'esportazioni dei rottami ferrosi e delle materie prime critiche, che saranno individuate con DPCM, in relazione alla necessità di approvvigionamento delle filiere produttive strategiche. Il mancato rispetto della procedura di controllo preventivo comporta sanzioni amministrative fino a un massimo di 30.000 euro per ogni singola operazione.